



COMUNE DI BULTEI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 29/04/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

Art. 9 - Occupazioni e pubblicità abusive

Art. 10 – Dichiarazione

Art. 11 - Pagamento del canone

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone di occupazione e pubblicitario

Art. 13 – Passi carrabili

Art. 14 - Classificazione delle strade

Art. 15 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.

Art. 16 - Affissioni Pubbliche

Art. 17 - Canone di Occupazione nei Mercati.

Art. 18 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Art. 19 - Occupazioni del sottosuolo

Art. 20 - Riduzioni

Art. 21 - Esenzioni

Art. 22 – Sanzioni interessi e recupero di pagamenti irregolari

Art. 23 - Ravvedimento operoso

Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata

Art. 25 - Sanzioni accessorie

Art. 26 - Rimborsi

Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 28 – Norme transitorie e finali

ALLEGATO A – Classificazione delle strade

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 2022 sono istituiti nel Comune di BULTEI:

- a) il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.
- b) il **Canone mercatale** per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARI – Tassa rifiuti con tariffa giornaliera.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 2 – Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:

- a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).
- b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:
 - 1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - 2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - 3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni come da comma. 820 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n.160).

Art. 3 - Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2) È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

3) È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.

2. tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi nelle modalità previste dall'ente.

3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio competente:

- a) Ufficio tecnico e polizia locale: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari, passi carrabili e tutte le altre forme di occupazione permanenti, occupazione temporanee;
- b) Ufficio polizia locale.: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;

Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art.6 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Art.7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione e concessione non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.
- b) sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

Art. 9 - Occupazioni e pubblicità abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di sub-ingresso.

2. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;

3. la pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità o l'occupazione del suolo pubblico, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente agli uffici di cui all'art. 4 comma 3 lett. a) e b) del presente regolamento, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità o dell'occupazione.

4. In caso di variazioni inerenti la superficie occupata o la superficie esposta nella pubblicità o il tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione sulla pubblicità ha effetto anche per gli anni successivi e si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 11 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato esclusivamente tramite bollettino Pagopa.

2. Per le occupazioni e le pubblicità temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500.00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31/3 – 31/5 – 31/7

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/5 – 31/7 – 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone di occupazione e pubblicitario

1. Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) superficie, espressa in metri quadrati;
- c) tipologia e finalità dell'occupazione;
- d) durata dell'occupazione;

2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

5. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato;

6. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.

7. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 14 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. A, B, C.

2. Alle strade appartenenti alla categoria A viene applicata la tariffa prevista per legge. La tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla categoria A. La tariffa per le strade di categoria C è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla categoria A.

Art. 15 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati. La tariffa standard annua è fissata come da comma 826 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 in € 30,00 per metro quadro.

2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.

3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri. La tariffa standard giornaliera è fissata come da comma 827 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 in € 0,60 per metro quadro/giorno.

4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

Art. 16 - Affissioni Pubbliche

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.

2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Per il Comune di Bultei la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari è la seguente:

68 Spazi a muro cm.100 x 200 totale mq 136 ubicati in Via Nazionale (24 spazi) e in Via Becciu (44 spazi) siti all'ingresso del paese.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente all'affissione.

6. Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

Art. 17 - Canone di Occupazione nei Mercati.

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce pertanto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI limitatamente alle occupazioni temporanee

3. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

4. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e cioè di € 0,60 per metro quadro;

5. Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

6. I pagamenti dovuti a titolo di canone per le aree mercatali sono riscossi esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma Pago PA.

Art. 18 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00 (comma 831 Legge n. 160/2019).

2.. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 19 - Occupazioni del sottosuolo

Per le occupazioni del sottosuolo è prevista la tariffa standard annua per metro quadrato (€ 30,00 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) ridotta ad $\frac{1}{4}$. Per le occupazioni effettuate con serbatoi, tale tariffa viene applicata fino alla capacità non superiore ai 3000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di $\frac{1}{4}$ per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Art. 20 - Riduzioni

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive (comma 832 Legge n. 160/2019).

2. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:

- a) 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati
- b) 70%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) 40%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;

3. Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:

- a) 60% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) 40% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione (comma 833 Legge n.160/2019):

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti:

h) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute;

j) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;

k) Le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;

l) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale;

m) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e relativi agli adempimenti di legge in materia di elezioni, referendum, tributi e di pubblica sicurezza e ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

b) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province

c) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo

metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- a) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- b) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- e) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- f) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- g) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- k) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- l) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- m) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Art. 22 – Sanzioni interessi e recupero di pagamenti irregolari

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applica la sanzione pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

5. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 10,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

Art. 23 - Ravvedimento operoso

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata

1. Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.

2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

Art. 25 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 27 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.

2. Non si procede a **rimborsi** per importi inferiori a **€ 5,00** per anno d'imposizione.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2022.

2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TOSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, lett. a), nonché del Canone pubblicitario di cui al medesimo art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), le strade e le aree comunali sono suddivise in tre categorie, in ordine decrescente di importanza:

CATEGORIA A : Via Nazionale, Via Becciu, Via Roma, Piazza Comune

CATEGORIA B : Via Risorgimento, Via Mugoni, Piazza Funtana Maria, Zona ex 167

CATEGORIA C - Restante territorio comunale.

